

Sì. Anche gli immobili destinati al culto dei Testimoni di Geova ma non aperti al pubblico in modo continuativo debbono comunque considerarsi quali luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle limitazioni all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito contenute nella d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014, attuativa dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 2 bis, della l.r. n. 12 del 2005 (legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015. Mentre il comma 1 dell'art. 70 della citata l.r. n. 12 del 2005 si riferisce alla Chiesa Cattolica, i commi 2 e 2 bis fanno riferimento a tutte le altre confessioni religiose e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12 del 2005, anche gli immobili destinati al culto. Infine, si sottolinea che l'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274 del 2014 non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali.